

PARTE TERZA

Le Istituzioni di formazione superiore

1. Elenco dei posti disponibili

Ciascuna Istituzione (Università e AFAM) pubblicizza l'elenco dei posti riservati per ogni singolo corso agli studenti stranieri, al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di preiscrizione. Nell'elenco deve risultare anche se gli studenti devono o meno provvedere alla traduzione della documentazione da allegare alla domanda. L'elenco dei posti riservati da tutte le Università per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri così come i posti riservati dalle Istituzioni AFAM, sono pubblicati sul sito <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

2. Ricezione degli elenchi con l'indicazione delle richieste di preiscrizione.

Le Istituzioni ricevono dalle Rappresentanze per posta elettronica il foglio excel contenente i nominativi dei candidati non comunitari residenti all'estero e le relative notizie necessarie per la preiscrizione, di cui all'allegato 3).

3. Contatti preliminari con le Istituzioni in vista della prescrizione ai corsi di primo ciclo (non a ciclo unico)

Nel caso di richiesta di prescrizione ai corsi di primo ciclo (non a ciclo unico), per la quale è previsto che gli studenti possano, attraverso mezzi informatici o di comunicazione, contattare l'Istituzione prescelta per segnalare a quale corso intendano iscriversi, le Istituzioni valutano la documentazione di studio acquisita informalmente, in modo da effettuare una preventiva valutazione delle singole candidature. L'Istituzione potrà in tale modo comunicare agli interessati la possibile ammissione all'immatricolazione con eventuali obblighi formativi da recuperare, ovvero l'ammissione alle eventuali prove attitudinali ove definite dall'Istituzione o consigliare l'iscrizione ad altro corso di studio ritenuto idoneo.

La effettiva prescrizione al corso avviene comunque solo ed esclusivamente secondo le previste procedure da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Parte II). I contatti preliminari diretti tra lo studente e l'Istituzione prescelta e le eventuali comunicazioni di accettazione che ne derivino non sono sostitutivi delle predette procedure.

La circostanza dovrà essere evidenziata nel sito web dell'Istituzione, in particolare nel caso di procedura di iscrizione online.

4. Invio notizie alle Rappresentanze

Le Istituzioni provvedono a:

- inviare alle Rappresentanze e a pubblicizzare l'indirizzo della sede di esame, la data e l'orario per: la prova di lingua italiana; le specifiche prove di accesso a ciascuno dei corsi programmati sia a livello nazionale, sia dalle Istituzioni; eventuali ulteriori prove di ammissione o attitudinali, anche con riferimento ai candidati provenienti dai Paesi nei quali l'iscrizione al primo ciclo sia effettuata col sistema

del numero chiuso;

- inviare alle Rappresentanze una scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione, per opportuna informazione degli studenti interessati. Tale scheda è contestualmente pubblicizzata nella stessa data con l'esposizione all'albo di ciascuna Istituzione.

5. Prove di ammissione

Fatte salve specifiche procedure previste nella parte prima, capitolo primo I.10, le Istituzioni ammettono alle prove i candidati "con riserva" e ricevono direttamente dallo studente, anziché dalle Rappresentanze, la domanda di preiscrizione autenticata della firma e della fotografia nonché i documenti di studio, muniti dei prescritti atti. Forniscono, inoltre, agli interessati istruzioni su modalità e tempistica per la consegna di detti documenti.

Entro i termini stabiliti nel calendario annuale, le Istituzioni ricevono dalle Rappresentanze, via mail, le comunicazioni relative ai titoli di studio che per limiti di tempo non siano stati ancora restituiti ai candidati, con l'indicazione della votazione ottenuta e/o le informazioni riferite a coloro che abbiano superato gli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Istituzioni locali, precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle stesse Istituzioni anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie. Laddove non sia previsto un voto finale la Rappresentanza ne darà specifica precisazione, per evitare che in alcune istituzioni venga assegnato d'ufficio il voto minimo.

La prova di conoscenza della lingua italiana si svolge presso la sede dell'istituzione richiesta da ciascun candidato ed è obbligatoria, ad eccezione dei casi di esonero previsti.

6. Esiti delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie

A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato a livello nazionale, ciascuna Istituzione elabora ed espone la graduatoria di merito entro il numero dei posti disponibili nel contingente riservato, come dettato dal decreto ministeriale che regola i contenuti e le modalità di accesso ai corsi stessi per l'anno di riferimento.

Nelle prove di accesso ai corsi a numero programmato locale o in altre eventuali prove disposte dalle Istituzioni, sulla base degli esiti delle stesse e/o della valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascuna Istituzione elabora ed espone una specifica graduatoria comprendente i vincitori dei posti disponibili nel contingente riservato, entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione.

Nei casi in cui sia prevista la valutazione anche del titolo finale di Scuola Secondaria, la traduzione in centesimi del voto o del giudizio del titolo di studio estero sarà effettuata dall'Istituzione sulla base di criteri matematici individuati a livello di ateneo in corrispondenza della scala valutativa estera, tenendo comunque presente:

- a) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi dell'Unione Europea, i criteri matematici indicati nella tabella di corrispondenza elaborata a suo tempo da parte del M.I.U.R.
- b) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi non dell'Unione Europea, in base alle informazioni fornite dalla competente Rappresentanza italiana nella "Dichiarazione di valore" sul sistema di valutazione locale e sulla scala di valori cui si riferisce il voto o il giudizio del titolo stesso. A tal fine, le Università possono utilmente riferirsi alle disposizioni emanate a suo tempo dal M.P.I. per la

conversione in 100.mi nei procedimenti di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani -

D.M. 20.7.78; Circ. M.P.I. n. 280 del 14.11.1978 e n. 172 (punto 6.) del 13.6.80.

7. Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti

La determinazione dei posti residui dei corsi programmati a livello nazionale, le cui prove di ammissione si svolgeranno nel mese di settembre ha luogo secondo i termini stabiliti nel rispettivo calendario annuale.

Per tutti gli altri corsi, ogni Istituzione fornisce, secondo i tempi e le modalità stabiliti nel rispettivo calendario annuale, i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili.

Ogni Istituzione provvede alla pubblicizzazione dei medesimi posti, al fine di permettere a coloro che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto ai posti disponibili, di presentare domanda di:

- a) ammissione ad altro corso presso la stessa sede (a condizione che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso);
- b) riassegnazione, per lo stesso corso o per altro, ad altra sede (a condizione che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso, unitamente all'attestazione del superamento delle prove sostenute dall'Istituzione presso la sede prescelta originariamente).

Ogni Istituzione stabilisce autonomamente i criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventuali altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Istituzione che ha trasmesso le domande stesse.

Le comunicazioni relative all'assegnazione degli studenti ad altra sede e/o ad altro corso e alla trasmissione dei relativi documenti, devono essere indirizzate per conoscenza alle Rappresentanze italiane nonché alle Questure interessate, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun candidato.

8. Immatricolazione degli studenti privi del titolo di soggiorno

Se in fase di immatricolazione lo studente straniero non risulta in possesso del prescritto titolo di soggiorno, l'iscrizione al richiesto corso è effettuata con riserva fino al 10 luglio **dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda**. In dette circostanze, su richiesta della competente Istituzione, la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza entro e non oltre lo stesso **mese di luglio**.

9. Valutazione dei titoli esteri ai fini dell'immatricolazione

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore, è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002. La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore "non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti" (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07). Durante le procedure di

valutazione dei titoli esteri finalizzate all'immatricolazione, la documentazione richiesta allo studente è stabilita dalle singole istituzioni di formazione superiore.

10. Restituzione dei documenti

La documentazione dei candidati definitivamente esclusi può essere restituita dalle Istituzioni agli interessati, direttamente o, su loro richiesta, a mezzo posta, informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.

11. Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione

Per la notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione - **che non deve** essere trasmessa ai Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno e dell'Istruzione – le Istituzioni:

- restituiscono per posta elettronica, il foglio excel alle Rappresentanze, con l'indicazione degli studenti che si sono effettivamente iscritti, che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede e/o ad altro corso, o idonei non ammessi;
- inviano le stesse informazioni alle competenti Questure;
- aggiornano l'Anagrafe degli studenti consultabile dal sito web del MIUR, all'indirizzo <http://anagrafe.miur.it/index.php>

Per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all'estero le Istituzioni si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (<http://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica/>).

12. Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria

L'Articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea – ratificata in Italia tramite la Legge 11 luglio 2002, n.148 – prevede che:

Ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti.

Inoltre, l'articolo 26 del Decreto Legislativo 251/2007, come modificato ai sensi del Decreto legislativo n.18 del 21 febbraio 2014 (introduzione del comma 3 bis), prevede che:

1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il

riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.

3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.

Si invitano pertanto le istituzioni di istruzione superiore, sulla base della propria autonomia e in linea con la possibilità data dall'attuale normativa di svolgere riconoscimenti "dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani" (art. 2 Legge 148/2002), a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio. Le istituzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la predisposizione delle relative procedure valutative, potranno avvalersi dell'esperienza dei centri ENIC-NARIC e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale